

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 68 DEL 16.04.2021

OGGETTO: Incarico professionale per la rappresentanza ed assistenza giudiziale nel giudizio dinnanzi il Tribunale civile di Firenze promosso dal Comune di Grosseto CIG: ZAF3158AC2.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE, in data 16.02.2021 è stato notificato l'atto di citazione del Comune di Grosseto davanti al Tribunale di Firenze, sezione specializzata in materia di imprese, per la condanna al pagamento di somme a titolo di disagio ambientale e di canone di superficie oltre ad accessori, assunto in atti con prot. 1059/2021;

RICORDATO CHE in data 18.05.2005 è stata stipulata la Convenzione tra la Comunità d'Ambito di Grosseto (poi confluita in ATO Toscana Sud) e UNIECO (a cui è subentrata Futura Spa) per la realizzazione e gestione di un impianto di trattamento rifiuti nel Comune di Grosseto che prevede la concessione per 30 anni alla società Futura Spa del diritto di superficie su un terreno in località "Le Strillaie", di proprietà del Comune di Grosseto;

RILEVATO CHE l'atto di citazione è stato notificato anche alla società Futura S.p.A., a favore della quale è stato costituito il diritto di superficie sul terreno in località "Le Strillaie", censito al Catasto Terreni del Comune di Grosseto foglio n. 105 particella 139, oggetto del presente contenzioso;

RITENUTO di costituirsi nel giudizio avanti il Tribunale di Firenze, sezione specializzata in materia di imprese, al fine di assicurare la più ampia tutela degli interessi dell'Autorità;

CONSIDERATO CHE l'Ente non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per tutelare la propria posizione dinanzi al Tribunale di Firenze per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale di difesa e rappresentanza nel giudizio citato;

TENUTO CONTO CHE l'Avvocato Carlo Masi ha svolto il servizio di consulenza e assistenza legale dell'Ente dall'01.10.2019 al 30.09.2020, in esecuzione della determina di affidamento N. 114 del 26.09.2019, prorogato con Determina n. 119 del 29/09/2020 fino al 31/03/2021, e pertanto, conosce in modo approfondito le complesse problematiche giuridiche attinenti la materia del contenzioso di cui trattasi;

PRESO ATTO CHE in data 30/03/2021 si richiedeva allo Studio Legale Cugurra, Pontiroli, Molinari Masi un preventivo di spesa per la difesa e rappresentanza nel giudizio sopra citato;

VISTO il preventivo trasmesso dallo Studio Legale Cugurra, Pontiroli, Molinari Masi per un compenso riferito alla diretta competenza di ATO Toscana Sud pari a euro 21.886,80, comprensivo del 15% di spese generali, CPA e IVA per la difesa e rappresentanza nel giudizio sopra citato, assunto in atti con prot. 2499 del 13.04.2021;

RITENUTO che lo stesso sia congruo tenuto conto delle tariffe delle tabelle forensi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018;

DATO ATTO CHE l'ANAC con proprie Linee Guida n. 12, aventi ad oggetto "Affidamento dei servizi legali", ha fornito alle Stazioni Appaltanti indicazioni per l'esatta individuazione delle tipologie di servizi legali rientranti all'articolo 17, comma 1 lett. d), i quali, pur se esclusi dall'ambito di applicazione del D.Lgs. 50/2016, devono essere affidati nel rispetto dei principi recati dall'art. 4 del citato codice;

PRESO ATTO CHE l'ANAC nelle Linee Guida citate, al punto 3.1.4, afferma che l'affidamento diretto ad un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) è possibile, nel rispetto dei principi recati dall'art. 4 del Codice dei Contratti, solo in presenza di specifiche ragioni logico motivazionali, come nei casi, contemplati al punto 3.1.4.1, di consequenzialità tra incarichi o di complementarità con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento;

RAVVISATA, pertanto la necessità di costituirsi nel giudizio sopra citato al fine di difendere il legittimo operato dell'Ente, conferendo direttamente l'incarico di difesa e rappresentanza, con procura alla lite congiunta e disgiunta, agli avvocati Carlo Masi e Annalisa Molinari, in virtù della conoscenza approfondita delle attività istituzionali dell'Ente ed in particolar modo dei temi trattati nella materia oggetto del contenzioso;

RITENUTO CHE l'affidamento diretto agli avvocati Carlo Masi e Annalisa Molinari dello Studio associato Cugurra Montiroli Molinari Masi risponda ai principi di efficienza e di efficacia e quindi al miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico dell'Ente;

DATO ATTO CHE sono stati acquisiti i seguenti controlli relativi al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e precisamente:

- certificati estratti dal casellario giudiziale degli Avvocati Carlo Masi e Annalisa Molinari assunti in atti con prot. 1831 del 16/03/2021;
- Regolarità fiscale degli Avvocati Carlo Masi e Annalisa Molinari assunta in atti con prot. 2513 del 14/04/2021;
- le annotazioni riservate ANAC, relative Avvocati Carlo Masi e Annalisa Molinari;

VISTO lo schema di disciplinare di incarico, allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale ("**Allegato 1**"), che regola il rapporto tra le parti;

VISTA la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse rilasciata, ai sensi all'art. 42 del d.lgs. 50/2016, dallo scrivente ed allegata al presente atto;

ACQUISITO il CIG ZAF3158AC2 dal portale dell'ANAC;

VISTE le seguenti disposizioni:

- Art. 17 del D.lgs. n. 50/2016, il quale deve essere coordinato con quanto prevede l'articolo 4 del medesimo codice, "Principi relative all'affidamento di contratti pubblici esclusi", da cui si evince che i contratti esclusi non debbono essere affidati attraverso le specifiche disposizioni di dettaglio

in tema di gara ed esecuzione disposti dal nuovo codice, ma debbono rispettare principi generali che traggono la loro fonte nello stesso codice dei contratti;

- il D.L. 76 del 16 luglio 2020 come convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- Art. 107 del T.U.E.L. "Funzioni e responsabilità della dirigenza";

VISTO Il Regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, approvato con determina del Direttore Generale n. 125/2018;

**PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO
DETERMINA**

- 1) Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di dare atto dell'esigenza di costituirsi nel giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze, sezione specializzata in materia di imprese, promosso dal Comune di Grosseto per la condanna al pagamento di somme a titolo di disagio ambientale e di canone di superficie oltre ad accessori, assunto in atti con prot. 1059 del 16/02/2021;
- 3) Di affidare l'incarico di difesa e rappresentanza nel giudizio di cui al punto 2) agli avvocati Carlo Masi e Annalisa Molinari dello Studio associato Cugurra Montiroli Molinari Masi, con procura alla lite congiunta e disgiunta, per un compenso di euro pari a euro 21.886,80, comprensivo del 15% di spese generali, CPA e IVA;
- 4) Di approvare lo schema di disciplinare di incarico che regola il rapporto tra le parti, che viene allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);
- 5) Di impegnare a favore de la somma di Euro 21.886,80 esigibile nell'anno 2021 con imputazione sulla Missione 9, Programma 3, capitolo 701 dell'annualità 2021 del PEG 2021-2023, e di dichiarare che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
- 6) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione e dei relativi allegati sul sito internet dell'Autorità nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti".

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Diprima

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo il 16.04.2021:

- giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000;
- per dichiarazione di immeditata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000.

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Diprima

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Data _____

Il Responsabile finanziario
Dott. Paolo Diprima

OGGETTO: Incarico professionale per la rappresentanza ed assistenza giudiziale nel giudizio dinnanzi il Tribunale civile di Firenze promosso dal Comune di Grosseto CIG: ZAF3158AC2.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Data __16.04.2021

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Diprima

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147bis, D.Lgs. n. 267/2000

Data ____16.04.2021

Il Responsabile finanziario
Dott. Paolo Diprima

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell'ATO Toscana Sud ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.

Siena aprile 2020

ALLEGATO 1

Alla c.a.
Avv. Annalisa Molinari
Avv. Carlo Masi
segreteria@studiolegalecpmm.it

Invio via PEC

Oggetto: lettera commerciale per regolamentare l'affidamento di incarico professionale per la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Autorità nel giudizio dinnanzi il Tribunale civile di Firenze promosso dal Comune di Grosseto CIG: ZAF3158AC2.

La presente per comunicarVi che, facendo seguito ai contatti intercorsi, con Determinazione del Direttore Generale n. 68 del 16.04.2021, Vi è stato affidato l'incarico in oggetto.

La prestazione dell'incarico è regolata dalle condizioni riportate nel Disciplinare di seguito rappresentato:

“DISCIPLINARE PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD NEL GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE DI FIRENZE PROMOSSO DAL COMUNE DI GROSSETO PER LA CONDANNA AL PAGAMENTO DI SOMME A TITOLO DI DISAGIO AMBIENTALE E DI CANONE DI SUPERFICIE OLTRE AD ACCESSORI

TRA

L'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ato Toscana Sud (l'“Autorità”), in persona del Direttore Generale, Dott. Paolo Diprima, domiciliato per la carica presso la sede dell'Autorità,

E

gli avv.ti Annalisa Molinari e Carlo Masi del Foro di Parma (gli “Avvocati”)

PREMESSO CHE

- *In data 16.02.2021 dal suo legale Avv. Giancarlo Altavilla, il Comune di Grosseto ha notificato all'ATO:
a) L'atto di citazione al Tribunale Civile di Firenze, sezione specializzata in materia di imprese, per la condanna al pagamento di somme a titolo di disagio ambientale e di canone di superficie oltre ad accessori, assunto in atti con prot. 1059/2021;*
- *con determina dell'Autorità N. 68 del 16.04.2021 è stato conferito agli Avvocati Annalisa Molinari e Carlo Masi del Foro di Parma l'incarico di rappresentare e difendere l'Autorità nel giudizio avanti al Tribunale di Firenze promosso dal Comune di Grosseto;*
- *l'Autorità ha effettuato la verifica del rispetto dei requisiti di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016, per quanto rilevante ai fini del conferimento del presente incarico;*

- *le parti intendono disciplinare con il presente contratto le modalità e le condizioni di erogazione dell'incarico affidato;*

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

ART. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

1. *L'Autorità per il Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ato Toscana Sud conferisce agli avvocati Annalisa Molinari e Carlo Masi del Foro di Parma, che accettano, l'incarico di rappresentanza e difesa nel giudizio avanti al Tribunale di Firenze, sezione specializzata in materia di imprese, promosso dal Comune di Grosseto per la condanna al pagamento di somme a titolo di disagio ambientale e di canone di superficie oltre ad accessori*
2. *Gli Avvocati si impegnano:*
 - a) *a definire la strategia difensiva d'intesa con il Direttore Generale dell'Ente;*
 - b) *a prospettare eventuali soluzioni stragiudiziali e redigere, se necessario, il relativo atto di transazione, d'intesa con il Direttore Generale, senza alcuna spesa aggiuntiva per l'Ente rispetto all'importo preventivato;*
3. *Gli Avvocati si impegnano ad eseguire personalmente il patrocinio legale affidato sotto la propria responsabilità, senza vincolo di subordinazione, nel rispetto delle discipline legali, professionali e deontologiche che regolano la professione forense.*
4. *Gli Avvocati si impegnano, altresì, a non accettare incarichi professionali incompatibili con l'oggetto del presente contratto per tutta la durata del rapporto professionale instaurato.*

ART. 2 INCOMPATIBILITA'

1. *Gli Avvocati dichiarano, sotto la propria responsabilità, che al momento del presente incarico, non ricorre alcuna situazione di incompatibilità o di conflitto d'interessi rispetto all'incarico accettato, alla stregua della disciplina dettata dalla Legge 190/2012 e s.m.i. nonché l'insussistenza di cause di inconfiribilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013. A tal fine gli Avvocati si impegnano a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di condizioni di incompatibilità.*
2. *In caso di omessa comunicazione, entro dieci giorni dall'insorgere di una delle predette condizioni, l'Amministrazione agirà secondo legge per revocare l'incarico.*

ART. 3 DOVERE DI INFORMAZIONE

1. *Gli Avvocati incaricati si impegnano a relazionare e tenere informata costantemente l'Amministrazione circa l'attività di volta in volta espletata. A tale scopo i documenti prodotti in giudizio, quelli di controparte e quelli extragiudiziali che compongono il fascicolo a qualsiasi titolo, verranno trasmessi, in copia, al Direttore Generale.*

ART. 4 ASSICURAZIONE

1. *Gli Avvocati dichiarano di essere in possesso di polizza R.C. Professionale stipulata con AIG EUROPE LIMITED (polizza n. BLUE052124)*

ART. 5 COMPENSI E PAGAMENTI

1. *Gli Avvocati si impegnano a svolgere l'attività per l'incarico ricevuto di cui alla presente convenzione per un onorario di € 15.000,00 oltre a spese generali ex art. 13 DM 55/2014 (15% su*

acconti) e CPA per un imponibile totale di € 17.940,00 e IVA, per un totale di € 21.886,80 come indicato nel proprio preventivo di spesa trasmesso in data 12.04.2021 (prot. entrata n. 2499/2021).

2. L'importo negoziato potrà essere derogato soltanto nel caso e nei limiti in cui la sentenza che definisce il giudizio condanni la controparte a rifondere ad ATO Toscana Sud spese legali di importo superiore a quello massimo convenuto.

3. In tale caso gli Avvocati procederanno, senza alcun onere per l'Ente, a recuperare presso la parte soccombente le spettanze liquidate ed a far rifondere ad ATO Toscana Sud da parte del Comune di Grosseto gli eventuali importi già percepiti. In caso di dimostrata insolvenza della controparte, gli avvocati avranno diritto ad essere soddisfatti da ATO Toscana Sud, nel limite di cui all'importo concordato. Qualora l'importo delle spese legali liquidate dal Giudice sia inferiore al compenso pattuito con il presente disciplinare, la differenza sarà corrisposta dall'Ente sempre e comunque fino alla concorrenza del compenso come sopra definito.

4. Le parti concordano che il pagamento sarà effettuato in due tranche, di cui:

- La prima pari al 30% dell'onorario complessivo, oltre spese generali, IVA e CPA, a titolo di acconto all'atto della costituzione in giudizio;
- La seconda pari al residuo 70% del compenso complessivo, oltre spese generali, IVA e CPA, a titolo di saldo a conclusione del procedimento.

5. Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricezione della relativa fattura.

6. Per ciascuna erogazione dovrà essere emessa fattura elettronica in conformità alle disposizioni di cui all'art.1, comma 209, della legge 244/2007, come modificata dal D.lgs. 201/2011.

7. Ciascuna fattura dovrà contenere, pena il rifiuto, il CIG ZAF3158AC2;

8. L'Ente effettuerà i pagamenti tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dal beneficiario con apposita dichiarazione. La liquidazione su detto conto corrente esonera l'Ente da ogni responsabilità in ordine ai pagamenti.

9. Gli avvocati prendono atto che le condizioni di pagamento sono quelle applicate dal Tesoriere dell'Ente contenute nella convenzione di affidamento del servizio.

ART. 6 ATTIVITA' NON PREVENTIVATE

1. Qualora, in relazione ad una particolare evoluzione della controversia non prevedibile al momento dell'assunzione dell'incarico e della formulazione del relativo preventivo di spesa, dovessero rendersi necessarie, ai fini dell'attività difensiva, ulteriori specifiche prestazioni professionali, non riconducibili a quanto contemplato dagli articoli precedenti, gli avvocati dovranno darne tempestiva comunicazione ad ATO Toscana Sud, procedendo, con apposito preventivo di spesa a quantificare i maggiori oneri da determinarsi nel rispetto dei parametri di cui al DM. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018.

2. L'espletamento delle suddette ulteriori attività difensive rimarrà subordinato al preventivo assenso dell'Amministrazione anche in funzione della necessità di assicurare la dovuta copertura finanziaria.

ART. 7 RECESSO E RISOLUZIONE

1. ATO Toscana Sud ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da inviare via PEC o con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di

corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto.

2. Il contratto potrà essere altresì risolto in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti. In questa ipotesi sarà versato al professionista il corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti delle utilità ricevute.

ART. 8 RINUNCIA ALL'INCARICO

1. Gli Avvocati hanno facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti stabiliti nei compensi e pagamenti indicati nel contratto. Qualora le prestazioni relative alla fase processuale interrotta non sia completata, il compenso sarà ridotto in proporzione.

ART. 9 VINCOLI DI RISERVATEZZA

1. Gli Avvocati, nell'osservanza del segreto professionale, si impegnano a mantenere la massima riservatezza su ogni documento ed informazione di cui avrà modo di prendere conoscenza in occasione dello svolgimento dell'incarico: tale vincolo di riservatezza si intende operante non solo durante, ma anche dopo la scadenza del rapporto con l'ente.

2. Eventuali violazioni della normativa inerenti la riservatezza (GDPR 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018), resteranno ad esclusivo carico dell'avvocato che abbia commesso la violazione.

ART. 10 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Gli Avvocati assumeranno tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. In particolare si impegnano a:

- comunicare all'Autorità gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale per le operazioni finanziarie relative al rapporto contrattuale, entro sette giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà a comunicare ogni variazione dei dati trasmessi;
- effettuare le operazioni finanziarie relative all'incarico professionale con strumenti di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al rapporto contrattuale, con indicazione del CIG;
- effettuare i pagamenti e le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3, legge n. 136/2010, con le modalità ivi previste.

ART. 11 CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici), e del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Autorità, gli Avvocati e, per loro tramite, i loro dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopra citati codici per quanto compatibili.

ART. 12 INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL GDPR 679/2016

1. I dati personali forniti dagli Avvocati sono raccolti per la gestione ed esecuzione del contratto. Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante

strumentazione manuale, informatica e telematica idonea; i dati saranno conservati tramite archivi cartacei ed informatici.

2. Ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016, i dati raccolti sono pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. I dati raccolti possono essere comunicati: al Tesoriere dell'Ente incaricato di effettuare i pagamenti per conto dell'Autorità; ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l'esercizio del diritto di accesso ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990; ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti da legge o regolamento.

4. I dati raccolti sono altresì comunicati all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012.

5. All'interessato spettano i diritti di cui agli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679. Titolare del trattamento dei dati è l'Autorità per il servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani ATO S Sud, con sede in Via della Pace n. 37, int. 9 – Località Renaccio – 53100 SIENA; PEC: segreteria@pec.atotoscanasud.it; Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l'Avv. Marco Giuri

ART. 13 DESIGNAZIONE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL GDPR 679/2016

1. Considerato che in relazione all'esecuzione della presente lettera commerciale, verranno affidati agli Avvocati trattamenti di dati personali di cui ATS risulta titolare, l'operatore economico stesso è da ritenersi designato quale **RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO** ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR 679/2016. L'incarico decadrà contestualmente e automaticamente, senza necessità di adozione di alcun formale atto di revoca, alla cessazione del rapporto contrattuale.

2. Il Responsabile del Trattamento riconosce che ogni trattamento di dati personali deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente, sia europea che nazionale, assicurando in particolare il rispetto dei principi sanciti dall'art. 5 del GDPR 679/2016.

3. Il Responsabile del trattamento dei dati personali, operando nell'ambito dei principi sopra richiamati, deve attenersi ai seguenti compiti di carattere particolare:

- identificare e censire i trattamenti di dati personali, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione;
- predisporre e tenere in forma scritta, anche in formato elettronico, il registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolto per conto del titolare del trattamento in conformità alla disciplina dettata dall'art. 30, paragrafo 2 del GDPR 679/2016. Tale registro, su richiesta, dovrà essere messo a disposizione dell'Autorità di controllo;
- il Responsabile identifica e autorizza i propri collaboratori al trattamento dei dati personali fornendo agli stessi le precise istruzioni alle quali attenersi nel trattamento e nel rispetto delle procedure adottate dal medesimo. Il Responsabile dovrà vigilare e assicurare l'effettivo rispetto delle istruzioni e delle procedure curando e garantendo, nei confronti del titolare, il profilo della riservatezza, della sicurezza di accesso e della integrità dei dati nonché l'osservanza da parte soggetti autorizzati, nel compimento delle operazioni di trattamento, dei principi di carattere generale che informano la vigente disciplina in materia;
- il Responsabile deve assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del

trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui alla Sezione 3 del GDPR 679/2016

- *il Responsabile deve assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR 679/2016 tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;*
- *Il Responsabile, per i trattamenti di propria competenza, dovrà assistere il titolare del trattamento nei rapporti con l'Autorità di Controllo.*

4. *Al termine dell'incarico il Responsabile dovrà cessare ogni trattamento dei dati personali assicurando la restituzione e la disponibilità degli stessi in capo al Titolare del trattamento.*

5. *Il Responsabile mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di all'articolo 28 Reg. UE 2016/679 e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato."*

Le Parti approvano, confermano e sottoscrivono il presente disciplinare ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82/2005, mediante apposizione di firma digitale la cui validità è stata verificata ai sensi dell'articolo 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

La validità del presente contratto decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione

Autorità ATO Toscana Sud

Il Direttore Generale – Dott. Paolo Diprima

Avv. Annalisa Molinari

Avv. Carlo Masi

Si prega di restituire la presente lettera di incarico da Voi sottoscritta per integrale accettazione.

L'incarico si intenderà, pertanto, perfezionato all'atto della ricezione da parte dell'Autorità della Vostra comunicazione, attraverso il canale della posta elettronica certificata.

Distinti saluti

Il Direttore Generale

Dott. Paolo Diprima

*(Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005)*

-